

N. TAR	2015 – 066
N. PROTOCOLLO	133005 DEL 27.11.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) 2015/2179 che avvia un riesame del reg.to (UE) n.102/2012 istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di detto Paese, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 309 del 26.11.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento (UE) 2015/2179 che - a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del reg.to (CE) n. 1225/2009 - avvia un riesame del regolamento (UE) n.102/2012, modificato da ultimo dal reg.to (UE) 493/2014, al fine di stabilire se alle importazioni di *cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm* (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Daechang Steel Co. Ltd. debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

Di conseguenza, a decorrere dal 27 novembre 2015,

- relativamente alle importazioni del suddetto prodotto oggetto del riesame - fabbricato ed esportato nell'Unione da "Daechang Steel Co. Ltd.", è abrogato il dazio antidumping istituito dal reg.to (UE) n. 102/2012 da ultimo modificato dal reg.to (UE) n. 493/2014;
- ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, **le predette importazioni devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi** - a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (CE) n. 1225/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del reg.to di esecuzione (UE) 2015/2179 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"